

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1041)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CARON)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1969

Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Da circa 30 anni, e precisamente dall'esercizio finanziario 1941-42, vengono iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli stanziamenti necessari per la corresponsione, al personale impiegato ed operaio dell'Azienda, di « premi per l'incremento del rendimento industriale ».

Tali premi trovano la loro ragione d'essere nella natura stessa dell'Azienda e rispondono all'esigenza, propria di un organismo che si trova ad operare nel campo della produzione e smercio dei beni, di contenere e ridurre i costi di produzione, stimolando il personale ad un maggiore rendimento, sotto il duplice aspetto quantitativo e qualitativo.

In effetti, l'esperienza dei molti anni trascorsi dimostra che la concessione di detti premi ha pienamente risposto alle finalità che con essi s'intendevano perseguire, ed infatti, pur tenendo conto dei progressi della tecnica e, in particolare, della meccanizzazione introdotta nei complessi industriali dell'Azienda, l'enorme incremento della produttività del personale, ottenuto nel giro degli ultimi due decenni (la produzione di tabacchi lavorati, che assorbe la gran maggioranza del personale, è salita dai 32 milioni 660 mila chilogrammi circa dell'esercizio 1947-48 ai 68.360.000 chilogrammi dell'esercizio 1968, e la produzione del sale è passata dai 431.337.000 chilogrammi dell'esercizio 1947-48 ai 963.684.000 chilogrammi

mi del 1968, mentre, invece, nello stesso periodo il personale in forza ai Monopoli si è ridotto da 31.228 a 16.800 unità) può essere spiegato soltanto se si considera anche il notevole incentivo a produrre di più e meglio, costituito dai premi di rendimento industriale.

L'assegnazione dei premi in questione al personale è stata sempre effettuata in base alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, emanato in forza della delega contenuta nell'articolo 14 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474.

Poichè la dizione usata dal legislatore nel citato regio decreto del 1927 « premi di operosità e di rendimento » non dà l'esatta nozione della natura e delle finalità di tale concessione, tanto che nelle leggi di bilancio succedutesi dal 1941-42 ad oggi è sempre stata adottata la più propria denominazione « premi per l'incremento del rendimento industriale », e poichè in tale decreto non sono indicati i criteri ai quali l'Amministrazione deve attenersi nell'erogazione dei premi in parola, viene a manifestarsi la opportunità di emanare al riguardo nuove disposizioni legislative, sostitutive di quelle contenute nei citati articoli 5 e 7 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452.

Anche la Corte dei conti ha avuto occasione di far presente l'opportunità di emanare una nuova legge in materia.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene integralmente confermata la regolamentazione in atto, e cioè vengono confermati i criteri di massima, le modalità di corresponsione del premio e tutte le altre disposizioni attualmente in vigore, quali risultano approvate dal Consiglio di amministrazione dei monopoli ai sensi delle citate norme legislative del 1927.

Le uniche innovazioni introdotte con il disegno di legge in esame sono costituite:

dal miglioramento delle aliquote giornaliere del premio nella misura unica di lire 400 (pari a lire 10.000 mensili per le venticinque giornate lavorative che media-

mente ricadono in ciascun mese) per tutte indistintamente le qualifiche e categorie del personale sia impiegatizio che operaio, miglioramento che viene concesso a riconoscimento del maggiore impegno di lavoro espiato dal personale in questi ultimi anni in cui, per effetto della consistente riduzione delle unità in servizio, la produttività ha raggiunto valori ragguardevoli;

dalla estensione al personale operaio stagionale, assunto in base all'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, delle stesse misure di premio previste per le corrispondenti categorie di ruolo. Al riguardo è da considerare infatti l'opportunità che la differenziazione in atto, a suo tempo stabilita per la diversità esistente fra gli obblighi e responsabilità inerenti alle mansioni del personale operaio di ruolo e quelli degli operai stagionali, venga eliminata in via equitativa, anche in aderenza al principio della parità salariale introdotto dall'articolo 18 della legge 28 marzo 1962, n. 143;

dalla istituzione di compensi incentivanti per il personale di ruolo aventi la finalità di stimolare un ulteriore incremento della produttività, in perfetta analogia a quanto stabilito per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con l'articolo 29 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233.

* * *

L'articolo 1, che demanda ai successivi articoli la disciplina del premio per l'incremento del rendimento industriale, precisa le finalità della sua erogazione, che consistono nell'interessare il personale all'economicità e regolarità di tutti i servizi sia industriali che commerciali e amministrativi, nel costituire un incentivo per un maggiore rendimento di lavoro e, infine, nel compensare quei dipendenti che abbiano reso prestazioni particolari sotto il profilo della gravosità, importanza, responsabilità o disagio.

L'articolo 2 stabilisce, per mezzo di due separate tabelle concernenti rispettivamente il personale impiegato e quello salariato, le normali misure giornaliere del premio. Per ogni qualifica sono previste diverse misure di premio — normalmente tre — da assegnare secondo la valutazione del merito e del rendimento di ciascun dipendente, come precisato nel successivo articolo 4.

In dette tabelle è prevista una maggiorazione delle normali aliquote giornaliere del premio nella misura unica di lire 370 per ogni qualifica o categoria di personale, per ogni ora di servizio prestata in eccedenza al normale orario di lavoro.

Tale maggiorazione, riconosciuta al personale del Monopolio, nella forma attuale, dall'anno 1949 e, sotto altra forma sostanzialmente uguale, fin dall'istituzione della Amministrazione autonoma, trova la sua ragione d'essere nelle particolari necessità di lavoro straordinario che si verificano presso l'Azienda, le cui esigenze di produzione non consentono di rinviare, sia pure per breve tempo, un aumento delle fabbricazioni quando questo sia reso necessario e impellente da un aumento del consumo, nè consentono di rimandare l'esecuzione di determinate operazioni quali il carico e lo scarico di vagoni e piroscafi, il cui ritardo comporterebbe ovviamente, fra l'altro, notevoli oneri per tasse di sosta, controstallie, eccetera.

Nello stesso articolo 2 è prevista l'attribuzione del premio nella misura corrispondente a qualifica diversa da quella rivestita, nei confronti dei dipendenti che siano destinati, da almeno tre mesi, a mansioni di tale qualifica a termini delle vigenti disposizioni sullo stato giuridico.

Il medesimo articolo stabilisce inoltre che le normali aliquote del premio possono essere maggiorate per quei dipendenti che siano investiti di compiti comportanti particolari responsabilità, e che l'entità della maggiorazione è determinata dal Consiglio di amministrazione entro il limite massimo del 20 per cento.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del

tesoro, saranno determinate le misure del premio da corrispondere ai funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale, nonché ai componenti e segretari del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e operaio.

Con l'articolo 4 vengono dettate le norme generali da seguire per l'attribuzione del premio entro i limiti delle misure minime e massime indicate nelle citate tabelle, demandando al Consiglio di amministrazione la determinazione dei criteri per la valutazione della operosità e rendimento del personale, nonché i casi e modalità di esclusione dal premio o di riduzione in misura inferiore a quella minima di tabella.

L'articolo 5 stabilisce che il premio compete soltanto al personale che effettivamente presta la propria opera presso gli opifici, stabilimenti ed uffici dell'Amministrazione dei monopoli. Esso compete quindi al personale di altre amministrazioni destinato a prestare servizio presso organi centrali o periferici del Monopolio e non spetta, invece, al personale del Monopolio destinato ad uffici ed opifici di altre amministrazioni.

Con l'articolo 6 le misure del premio previste dall'annessa tabella B per il personale operaio di ruolo vengono estese al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale che, come detto, percepisce in atto misure inferiori.

L'articolo 7 attribuisce al Consiglio di amministrazione la facoltà di erogare speciali premi a favore di quei dipendenti, impiegati ed operai, che se ne rendano meritevoli per studi, prestazioni e benemerienze di carattere eccezionale, o per servizi prestati in condizioni ambientali particolarmente disagiati. La concessione di tali premi, specialmente per quanto riguarda i dipendenti che abbiano compiuto particolari studi, concretatisi in nuovi ritrovati tecnici, ideazione di nuovi dispositivi, eccetera, risponde anche ad una esigenza obiettiva dell'Azienda in quanto, data la complessità dei processi produttivi e delle relative attrezzature industriali, si manifesta la necessità di incenti-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vare la capacità e l'intelligenza dei dipendenti ai fini di ogni nuovo ritrovato o accorgimento che consenta di realizzare un migliore rendimento degli impianti con conseguente riduzione dei costi di produzione.

Lo stesso articolo 7 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge cessano di avere applicazione, per il personale dei monopoli, le norme riguardanti la concessione dei « premi in deroga » di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Con l'articolo 8 si autorizza l'Amministrazione dei monopoli a corrispondere al personale di ruolo compensi incentivanti a decorrere dall'anno 1969 e si demanda al Ministro delle finanze di stabilire con proprio decreto l'importo di tali compensi, nonché i criteri e le modalità dell'erogazione.

Lo stesso articolo stabilisce che la spesa relativa ai compensi incentivanti, quella per

la maggiorazione di cui all'articolo 2, terzo comma, e quella per gli speciali premi previsti dall'articolo 7, faranno carico agli stanziamenti di bilancio relativi al premio industriale e non potranno complessivamente superare il 5 per cento degli stanziamenti stessi.

L'articolo 9 stabilisce che le misure del premio per l'incremento del rendimento industriale previste dal disegno di legge hanno effetto dal 1° gennaio 1969 e che all'onere annuo di lire 2.100.000.000 si provvede mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Per le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro del tesoro viene autorizzato a provvedere con propri decreti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, in atto corrisposto al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato allo scopo di interessare ciascun dipendente alla regolarità ed economicità dei servizi, di stimolarne la operosità e il rendimento e di premiare chi se ne renda meritevole per prestazioni di particolare importanza, gravosità o responsabilità, ovvero rese in condizioni di particolare disagio, è disciplinato dalle norme di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva pre-

senza in servizio o di normale congedo annuale, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati *A* e *B* alla presente legge.

Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio può essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata.

Per il personale investito di particolari responsabilità, le normali misure del premio indicate nelle tabelle *A* e *B* possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione in rapporto all'ampiezza e complessità dei servizi svolti, entro il limite massimo del 20 per cento.

Art. 3.

Per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio di cui all'articolo 2 è determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro è determinata la misura del premio da corrispondere ai componenti e al segretario del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nonchè ai componenti e al segretario del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario ed operaio della stessa Amministrazione.

Per i funzionari dell'Amministrazione, chiamati a far parte quali componenti o segretari dei predetti Consigli, i premi di cui al precedente comma sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 2.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, ultimo comma, del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'articolo 2, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e all'apporto dato alla produzione.

Il premio stesso può non essere attribuito a seguito di provvedimento disciplinare, ovvero per scarso rendimento o per negligenze in servizio. Può essere assegnato in misura inferiore alla minima a seguito di mancanze disciplinari di lieve entità, che non incidano sul rendimento.

Durante il periodo di prova il premio non può essere corrisposto in misura superiore alla minima.

I criteri per la valutazione dell'operosità e rendimento del personale ai fini dell'assegnazione del premio, nonchè i casi e le modalità di esclusione e di riduzione di cui al precedente secondo comma sono approvati con deliberazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Con le stesse modalità è stabilita la periodicità del pagamento del premio.

Art. 5.

I premi di cui all'articolo 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altra Amministrazione.

Al personale di altra Amministrazione dello Stato, che sia comunque destinato a prestare servizio presso gli organi centrali o periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi compreso il personale di cui alle tabelle *D*, *E*, *F* e *G* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio, rispettivamente, presso l'Ufficio di riscontro e l'Ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione stessa, competono i premi di cui all'articolo 2, salvo il caso di opzione per l'eventuale ana-

logo trattamento già in godimento. Qualora detto personale rivesta qualifiche non previste nelle tabelle A e B annesse alla presente legge, l'equiparazione delle qualifiche rivestite a quelle indicate nelle citate tabelle sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento industriale è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di congedo retribuito, nella misura prevista dall'annessa tabella B per le corrispondenti categorie di ruolo.

Per la concessione del premio al predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 7.

Al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si sia particolarmente distinto per speciali benemerienze, per studi o prestazioni di carattere eccezionale o di rilevante importanza, ivi comprese quelle relative alla perizia dei tabacchi greggi, nonchè per servizi resi in condizioni di particolare disagio, possono essere assegnati speciali premi nella misura da determinarsi, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Art. 8.

A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere compensi incen-

tivanti al personale meritevole, con rapporto di lavoro continuativo, al fine di accrescerne la produttività.

L'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

La spesa per l'attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal presente articolo, per la maggiorazione di cui all'articolo 2, terzo comma e per gli speciali premi previsti dall'articolo 7 della presente legge farà carico agli stanziamenti di bilancio per il premio per l'incremento del rendimento industriale e non potrà complessivamente superare il 5 per cento degli stanziamenti stessi.

Art. 9.

Le nuove misure del premio di cui alla presente legge hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1969.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 2.100.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO A

| Q U A L I F I C A | 1 ^a misura | 2 ^a misura | 3 ^a misura |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Direttore centrale tecnico - Direttore centrale amministrativo | | | 6.905 |
| Ispettore generale tecnico - Ispettore generale amministrativo - Ispettore generale - Direttore stabilimento di 1 ^a classe | | 4.771 | 5.117 |
| Ispettore superiore tecnico - Direttore stabilimento di 2 ^a classe - Ispettore superiore amministrativo - Direttore di divisione - Revisore capo - Ispettore capo servizi gestione - Perito capo | 3.496 | 3.740 | 3.985 |
| Vice direttore di stabilimento - Ispettore amministrativo - Direttore di sezione - Primo revisore - Primo ispettore servizi gestione - Perito principale di 1 ^a classe - Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coefficiente 402 | 2.777 | 2.954 | 3.132 |
| Capo tecnico principale di 1 ^a classe | 2.606 | 2.765 | 2.923 |
| Consigliere tecnico di 1 ^a classe - Vice ispettore amministrativo - Consigliere di 1 ^a classe - Revisore - Ispettore servizi gestione - Perito principale di 2 ^a classe - Interprete traduttore capo - Capo tecnico principale | 2.509 | 2.658 | 2.808 |
| Computista principale - Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coefficiente 325 | 2.279 | 2.405 | 2.531 |
| Consigliere tecnico - Consigliere - Consigliere di 2 ^a classe - Primo ragioniere - Capo contabile - Perito - Interprete traduttore di 1 ^a classe - Capo tecnico di 1 ^a classe - Archivistica capo - Computista capo - Dattilografo capo | 2.131 | 2.246 | 2.360 |
| Vice consigliere - Consigliere di 3 ^a classe - Ragioniere - Perito aggiunto di 1 ^a classe - Interprete traduttore di 2 ^a classe - Capo tecnico di 2 ^a classe - Primo archivistica - Computista - Dattilografo di 1 ^a classe | 1.784 | 1.873 | 1.963 |
| Vice ragioniere - Perito aggiunto di 2 ^a classe - Interprete traduttore di 3 ^a classe - Capo tecnico aggiunto - Archivistica - Primo applicato - Dattilografo di 2 ^a classe | 1.752 | 1.832 | 1.913 |

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Q U A L I F I C A | 1 ^a misura | 2 ^a misura | 3 ^a misura |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Applicato tecnico - Applicato - Dattilografo di 3 ^a classe . | 1.583 | 1.646 | 1.709 |
| Avventizio di 3 ^a categoria | 1.348 | 1.405 | 1.463 |
| Avventizio di 4 ^a categoria | 1.049 | 1.086 | 1.123 |
| Agente di custodia di 1 ^a classe | 1.593 | 1.668 | 1.744 |
| Commesso capo - Agente tecnico capo - Commesso . . | 1.487 | 1.551 | 1.617 |
| Agente di custodia di 2 ^a classe | 1.514 | 1.583 | 1.653 |
| Agente di controllo di 1 ^a classe | 1.411 | 1.465 | 1.519 |
| Usciere capo - Agente tecnico - Usciere | 1.345 | 1.396 | 1.446 |
| Agente di controllo di 2 ^a classe - Inserviente - Personale R.S.E. di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coefficiente 131 | 1.209 | 1.250 | 1.290 |

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

Visto, *il Ministro delle finanze*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA ALLEGATO B

| CATEGORIA | 1 ^a misura | 2 ^a misura | 3 ^a misura |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capi operai | 1.469 | 1.603 | 1.738 |
| Capi d'arte | 1.251 | 1.359 | 1.466 |
| Specializzati | 1.081 | 1.169 | 1.256 |
| Tecnici di lavorazione | 981 | 1.056 | 1.132 |
| 1° Verificatore | 988 | 1.063 | 1.138 |
| Qualificati | 883 | 946 | 1.009 |
| Verificatori | 891 | 954 | 1.016 |
| Comuni | 822 | 876 | 931 |

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

Visto, *il Ministro delle finanze*